

ANTONIO LEO DE PETRIS*

Riscontri del pluralismo normativo nell'epistolario pliniano.

*Il caso di Plin. epist. 10.108 e Plin. epist. 10.109***

Sommario: 1. Tracce di una antinomia in Ulp. 25 *ad ed. praet.* D. 47.12.3.5. - 2. Il problema dell'ambito di applicazione del *rescriptum* contenuto in Ulp. 25 *ad ed. praet.* D. 47.12.3.5. - 3. Il *rescriptum* adrianeo in rapporto a Plin. *epist.* 10.108 e Plin. *epist.* 10.109. - 4. Riflessioni conclusive.

1. - Il sintagma *lex civitatis*, che indica nel suo complesso l'ordinamento di una data comunità locale¹, è poco frequente nelle fonti², al pari di *lex municipalis*³, *lex municipii*⁴

* Abilitato alle funzioni di professore di II fascia in Diritto romano e diritti dell'antichità.

** Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del single blind peer-review.

¹ Intorno alla questione dell'esistenza di una *lex municipalis* di carattere generale risalente all'età tardo-repubblicana si v. la puntuale ed esaustiva discussione svolta, anche con riguardo al dibattito storiografico, da F. LAMBERTI, «*Tabulae Irnitanae*». *Municipalità e «Ius romanorum»*, Napoli, 1993, p. 201 ss. Incerto è, poi, se la *lex civitatis* ricomprendesse i *mores*. In proposito cfr. Arc. Char. *l.s. de mun. civ.* D. 50.4.18.27: *Sed ea, quae supra personalia esse diximus, si hi qui funguntur ex lege civitatis suae vel more etiam de propriis facultatibus impensas faciant vel annonam exigentes desertorum praediorum damna sustineant, mixtorum definitione continebuntur*. Il tenore dell'escerto, almeno per la parte che nell'immediato interessa, «*si hi qui funguntur ex lege civitatis suae vel more ...*», potrebbe far ritenere i *mores* come non inclusi nella nozione di *lex civitatis*. Ciò che, tra l'altro, si dovrebbe dedurre dall'uso del disgiuntivo 'vel'. Sul *liber singularis de muneribus civilibus* di Arcadio Carisio cfr. F. GRELLE, *Arcadio Carisio, l'«officium» del prefetto del pretorio e i «munera civilia»*, in *Index*, 15, 1987, p. 68 s.; cui adde ID., *I munera civilia e le finanze cittadine*, in *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente. Actes de la X^e rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romaine*, Rome, 1999, p. 148 ss.

² Nei *digesta*, più in particolare, esso si individua così esattamente formulato in Arc. Char. *l.s. de mun. civ.* D. 50.4.18.27. Esso si incontra pure in Epit. Ulp. 20.14 e in CI. 4.63.6, CI. 8.10.6 e CI. 11.30.4. Tuttavia, come è stato sottolineato da F. LAMBERTI, «*Tabulae Irnitanae*», cit., p. 240, nt. 145, alla *lex civitatis* fanno riferimento Ulp. 9 *ad ed.* D. 3.4.3 e Papin. 10 *resp.* D. 42.5.37.

³ Il sintagma *lex municipalis* si incontra, tra l'altro, in Ulp. 71 *ad ed.* D. 43.24.3.4, Ulp. 25 *ad ed. praet.* D. 47.12.3.5, Ulp. 1 *ad ed. praet.* D. 50.1.25, Ulp. 3 *de off. proc.* D. 50.3.1 pr., Mod. 11 *pandect.* D. 50.4.11.1, oltre che, come osserva F. LAMBERTI, «*Tabulae Irnitanae*», cit., p. 240, nt. 144, in Ulp. 3 *de appellat.* D. 50.9.3 e Scaev. 1 *dig.* D. 50.9.6. Fuori dai *digesta*, invece, v. pure CTh. 12.1.5 e CI. 7.9.1.

⁴ Utilizzato in Paul. 9 *ad ed.* D. 3.4.6 pr. e Scaev. 1 *dig.* D. 50.8.6. Altra occorrenza è in CI. 8.48.1.

o *lex loci*⁵. Scopo di queste riflessioni è vedere in che modo l'esame di alcuni luoghi tratti dal decimo libro dell'epistolario pliniano consenta di precisare in che termini debba essere inquadrata la specifica problematica del rapporto tra tali ordinamenti locali e quello romano⁶.

Prima di soffermare l'attenzione su Plin. *epist.* 10.108 e Plin. *epist.* 10.109, converrà discutere, per quanto di interesse, un noto e disputato luogo ulpiano, vale a dire Ulp. 25 *ad ed. praet.* D. 47.12.3.5:

Divus Hadrianus rescripto poenam statuit quadraginta aureorum in eos qui in civitate sepeliunt, quam fisco inferri iussit, et in magistratus eadem qui passi sunt, et locum publicari iussit et corpus transferri. quid tamen, si lex municipalis permittat in civitate sepeliri? post rescripta principalia an ab hoc discessum sit, videbimus, quia generalia sunt rescripta et oportet imperialia statuta suam vim optinere et in omni loco valere.

«Il Divo Adriano, mediante rescritto, stabilì che si dovesse irrogare una pena pari a quaranta aurei a coloro che seppelliscono <i propri defunti> in città, che dispose si incamerasse al fisco, e che <alla stessa fossero condannati> i magistrati che ciò avessero consentito, e ordinò che il luogo <della sepoltura> fosse sequestrato e il corpo traslato. Cosa, tuttavia, <dovrebbe dirsi>, se la *lex municipalis* consenta che si seppellisca in città? Vedremo se dopo i rescritti degli imperatori si sia deviato da ciò, poiché i <predetti> rescritti hanno carattere generale ed è opportuno che le costituzioni imperiali abbiano la loro forza e valgano in ogni luogo».

⁵ Che si incontra, peraltro, in Terent. Clem. 4 *ad l. Iul. et Pap.* D. 35.1.62.2, Terent. Clem. 5 *ad l. Iul. et Pap.* D. 35.1.64 pr., Paul. *l.s. ad l. Falc.* D. 35.2.1.4, Afric. 5 *quaest.* D. 35.2.88 pr., Ulp. 56 *ad ed.* D. 47.10.5.2 e, infine, Call. 1 *de cogn.* D. 50.6.6(5).1. Si considerino altresì CTh. 5.14.36, CTh. 10.10.15, Cl. 4.35.22.3, Cl. 10.12.1.1, Nov. 119.11. Inoltre, v. Coll. 12.7.4, Coll. 12.7.5.

⁶ Cfr. in proposito le puntualissime osservazioni di T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Città e Impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'Impero romano*, Napoli, 1996, p. 119 ss.

L'escerto⁷, tratto dal venticinquesimo dei libri *ad edictum*⁸, riferisce della proibizione di seppellire i corpi dei defunti *in civitate*⁹. La storiografia ha per lungo tempo discusso intorno all'origine e alle motivazioni sottese a tale divieto, la cui prima formulazione è fatta risalire alla Tab. 10.1¹⁰ che, come è stato osservato¹¹, vietando l'inumazione e la cremazione *in urbe*, avrebbe di fatto costituito il superamento di pratiche ancestrali che consentivano, peraltro, il seppellimento entro le mura stesse delle dimore in cui i defunti erano vissuti¹².

Più in particolare, nella prima parte di Ulp. 25 *ad ed. praet.* D. 47.12.3.5, e si noti intanto l'immotivato iato tra quest'ultima e la seconda che principia con l'interrogativa introdotta da 'quid', Ulpiano rende conto di un *rescriptum* – premessa la necessità di distinguere, in dipendenza delle modalità con cui si forniva risposta all'interrogante, in base alla forma dallo stesso assunta tra *subscriptio* ed *epistula*¹³, si continuerà nelle pagine che seguono a discorrere di rescritto, conformemente al fatto che Ulpiano, per riferirsi al

⁷ Che, come si avrà modo di vedere, non è esente da problematiche di natura interpolazionistica.

⁸ O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, Lipsiae, 1889 [rist. Graz, 1960], p. 563, Pal. 741.

⁹ Sulla complessa problematica del rituale funerario, e con specifico riferimento al luogo della sepoltura, cfr., oltre alla approfondita indagine di M. FIORENTINI, *Rescriptum divi Hadriani de his, qui in civitate sepeliunt*, in A.F. URICCHIO, M. CASOLA (a cura di), *Liber amicorum per Sebastiano Tafaro. L'uomo, la persona, il diritto*, I, Bari, 2019, p. 296 ss., anche L. D'AMATI, *Dis Manibus (sacrum). La sepoltura nel diritto della Roma pagana*, Bari, 2021, p. 86 ss. e specialmente p. 92 ss.

¹⁰ Per l'analisi del precetto decemvirale, anche con riesame della letteratura, è sufficiente un rimando a M. FIORENTINI, *Rescriptum divi Hadriani*, cit., p. 296 ss.; cui adde L. D'AMATI, *Dis Manibus (sacrum)*, cit., p. 88 ss.

¹¹ L. D'AMATI, *Dis Manibus (sacrum)*, cit., p. 86 s.

¹² Sull'esame, anche per i profili archeologici, delle pratiche ancestrali di sepoltura nel bacino del Mediterraneo cfr. da ultimo i contributi riversati nel volume *Il diritto alla sepoltura nel Mediterraneo antico*, R.-M. BÉRARD (a cura di), Rome, 2021.

¹³ Sul punto, conviene richiamare la finissima analisi di T. Spagnuolo Vigorita, in T. SPAGNUOLO VIGORITA, V. MAROTTA, *La legislazione imperiale. Forme e orientamenti*, in A. SCHIAVONE (direzione di), *Storia di Roma*, II.3, *L'impero mediterraneo. La cultura e l'impero*, Torino, 1992, p. 100 ss. a cui si aggiunga ID., *Le nuove leggi. Un seminario sugli inizi dell'attività normativa imperiale*, Napoli, 1992, p. 65 ss., ove si mette in evidenza come almeno sino a tutto il I sec. d.C. fosse particolarmente ridotta l'attività rescrittiva dei principi, ma, e questo è particolarmente interessante, come per i pochi rescritti documentati in tale intervallo di tempo, e sia pure al netto della natura particolarmente insidiosa dei criteri atti a distinguere *epistulae* e *subscriptioes*, non sia possibile stabilirne la forma, pur se «fin da età augustea sono attestati entrambi i tipi che saranno poi caratteristici dell'attività rescrittiva nel medio e tardo Principato: l'*epistula* in risposta ad una lettera di magistrati, funzionari, comunità, personaggi di rango; e la *subscriptio* in calce alle richieste (*preces*) avanzate da privati o, talora, da comunità meno importanti, attraverso l'inoltro di un documento scritto (*libellus*)»; cui adde F. ARCARIA, *Referre ad principem. Contributo allo studio delle epistulae imperiali in età classica*, Milano, 2000, p. 3 ss.

provvedimento, utilizza in modo certamente non casuale il verbo *'rescripsit'*¹⁴ – del defunto e divinizzato Adriano¹⁵ attraverso cui si comminava¹⁶ una pena pecuniaria, da incamerarsi al fisco, a coloro che seppellissero i propri defunti *in civitate*, sanzione che, peraltro, si sarebbe altresì comminata al magistrato che a ciò avesse consentito. Il rescritto, inoltre, avrebbe imposto il sequestro del luogo ove era avvenuta la sepoltura e che, rimosso il cadavere, esso fosse traslato altrove.

¹⁴ Secondo M. FIORENTINI, *Rescriptum divi Hadriani*, cit., p. 303, «Anche se è definito “rescritto”, la circostanza che il principe disponga una pena contro chi aveva seppellito entro la *civitas* e contro i magistrati locali che avevano autorizzato la sepoltura mi induce a pensare che il richiedente fosse un giudice, forse alle prese con una controversia in cui qualcuno avesse contestato l'avvenuta sepoltura. La variabilità terminologica non è di ostacolo: è ben noto che provvedimenti che le fonti chiamano *rescripta* ad una più attenta analisi si rivelano delle *epistulae*». Sul punto della natura del provvedimento adrianeo mi pare, poi, si possa formulare qualche altra considerazione, che giustifica altresì la scelta di continuare a utilizzare il lemma *'rescriptum'*. Occorre premettere come il testo ulpiano, per lo stato in cui è giunto, non consenta di immaginare con quale forma (*epistula* o *subscriptio*) sia stata fornita risposta all'interrogante, della cui identità pure si dubita. D'altro canto, l'unico dato certo che si può trarre dal frammento è l'uso di *'rescripsit'*, sicché, a prescindere dal destinatario della statuizione di Adriano – che potrebbe essersi tanto rivolto al giudice investito della controversia (e, allora, il provvedimento avrebbe potuto assumere la forma dell'*epistula*), quanto al privato (sicché esso si sarebbe sostanziato in una *subscriptio*) – appare comunque corretto identificare alla stregua di rescritto la statuizione adrianea, mutando, al più, la forma di essa in dipendenza del destinatario concreto. Peraltro, il fatto che mediante il provvedimento si fosse irrogata una sanzione potrebbe consentire di ipotizzare, come sostenuto da Fiorentini, che il rescritto avesse effettivamente assunto la forma di una *epistula*. Non è invece condivisibile l'osservazione di E. DAALDER, *Aequum putavit imperator. Imperial representation and juristic self-fashioning in the Decreta and Imperiales Sententiae of Julius Paulus*, in *ZSS*, 139, 2022, p. 151, secondo cui *Ulp. 25 ad ed. praet. D. 47.12.3.5*, farebbe riferimento a più *rescripta*, tutti «providing that persons who bury a corpse within the city walls will be fined a penalty of forty gold pieces and that the place of burial should be expropriated and the corpse should be moved». In realtà, solo uno è il *rescriptum* adrianeo, e ciò è chiaramente desumibile dal tenore del testo («*Divus Hadrianus rescripto poenam statuit ...*»). La confusione nasce perché poi, nella seconda parte del testo, si discorre senza veruna palese motivazione di *'rescripta principalia'*. Nulla, però, consente di inferire che anche tali rescritti si occupassero della materia relativa alla proibizione delle sepolture *in civitate*. In realtà, ma lo si vedrà in dettaglio più oltre, Ulpiano utilizza la concreta fattispecie risolta da Adriano per affrontare una questione più generale: se, cioè, a fronte di una *lex municipalis* contenente una certa disposizione, dovesse (o meno) prevalere quella di differente tenore contenuta in determinate costituzioni imperiali. In questi termini, condivisibilmente, F. LAMBERTI, «*Tabulae Irnitanae*», cit., p. 245; M. FIORENTINI, *Rescriptum divi Hadriani*, cit., p. 300; L. DI CINTIO, *Archivio di Babatha: un'esperienza ai confini dell'Impero romano*, Milano, 2021, p. 157, che giustamente parla di «questione generale incentrata sul conflitto di norme».

¹⁵ Non ci sono dubbi intorno alla paternità del provvedimento. Sul punto è sufficiente un rimando a G. GUALANDI, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, I, Milano, 1963, p. 47.

¹⁶ Ma sul punto è possibile una differente interpretazione. Deve quantomeno essere considerata la possibilità che Adriano non sia intervenuto *ex post* – come vorrebbe trarsi dal *'poenam statuit'* utilizzato da Ulpiano – cioè, a sepoltura già avvenuta, per comminare una pena. Il verbo *'stātūĕre'*, difatti, potrebbe essere inteso anche nel significato di *'stabilire/fissare'*.

È la seconda parte del testo, però, che qui interessa. Le disposizioni del rescritto adrianeo, difatti, avrebbero suscitato, per quel che risulterebbe da una piana lettura della fonte, una antinomia per il caso in cui un determinato statuto municipale avesse consentito la sepoltura entro il recinto cittadino. A tale conflitto Ulpiano avrebbe posto rimedio invocando il carattere della generalità di cui sarebbero stati provvisti i *rescripta*. Essa, dunque, almeno nella forma in cui è giunta, si caratterizza per l'essere esemplificativa di uno specifico sistema di fonti – un vero e proprio “catalogo” di atti normativi dotati di *vis legis* oramai consolidatosi sia pure in un contesto, quello del brano, che denota una indiscutibile stratificazione temporale – evidentemente frutto di una già cristallizzata concezione gerarchica ordinante le stesse, incompatibile con quella cronologicamente anteriore di cui è testimonianza implicita la controversia di cui dà conto Ulpiano che, nello specifico caso, avrebbe riguardato la “collocazione” del *rescriptum*¹⁷ in questo differente sistema¹⁸.

2. - Il primo punto che deve essere affrontato è quello riguardante l'ambito di applicazione del *rescriptum*. Il provvedimento, come è stato ben evidenziato in storiografia, dovette incidere su una delle fattispecie riconducibili al caso di *leges datae* che avessero recepito specifici usi locali¹⁹, come conferma indirettamente l'interrogativa che chiude la prima parte dell'escerto²⁰.

¹⁷ Intorno ai caratteri del *rescriptum*, oltre alla storiografia richiamata nel corso dell'indagine, si aggiunga anche la ancora magistrale ricostruzione di F.C. DI SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale*, trad. V. Scialoja, I, Roma-Napoli, 1886, p. 144 ss., il quale, peraltro, riferendosi a Ulp. 25 *ad ed.* D. 47.12.3.5, e alla specifica forma assunta dalla statuizione di Adriano, quella cioè di rescritto “generale”, afferma (p. 146, nt. d): «le disposizioni contenute si prestavano facilmente a questa forma di redazione per la loro natura di polizia. Questi rescritti erano ciò che noi chiamiamo circolari dirette contemporaneamente a molti funzionari». Mi sembra di poter tuttavia osservare, in proposito, come il Savigny attribuisca questa natura al *rescriptum* adrianeo in considerazione dello specifico contenuto dello stesso, non come conseguenza della intrinseca natura del provvedimento. Intorno alla esistenza di costituzioni “generali” cfr. anche *infra*, note 26 e 34.

¹⁸ Si potrebbe discorrere, sia pure con molta cautela, di «Verhältnis zwischen einer höheren und einer niederen Stufe der Rechtsordnung», in questo modo facendo propria la categorizzazione di H. KELSEN, *Reine Rechtslehre. Mit einem Anhang: Das Problem der Gerechtigkeit*, Wien, 1960² [rist. come *Studienausgabe* a cura di M. Jestaedt, Tübingen, 2017], p. 346 [p. 597 della ristampa].

¹⁹ Così, F. LAMBERTI, «*Tabulae Imitanae*», cit., p. 245.

²⁰ Non vanno tuttavia sottaciuti i dubbi sollevati da S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, I, Roma, 1928² [rist. Roma, 2002], p. 637, nt. 2, che ritenne di dover espungere il periodo da ‘*quid*’ sino a ‘*valere*’, in tal modo giungendo alla conclusione per cui Adriano avrebbe deciso di non incidere sulla validità degli statuti

D'altro canto, che il rescritto si fosse limitato a risolvere una questione effettivamente presentatasi nella prassi può inferirsi non solo dal mezzo allo scopo prescelto dal *princeps*, appunto il *rescriptum*, ma anche dalla circostanza per cui quest'ultimo, e le fonti in tal senso sono piuttosto esplicite, non avrebbe costituito²¹ – né, invero, sarà l'ultima disposizione a regolare questo specifico aspetto²² – la prima statuizione ad avere tale oggetto. Il fatto che vi fossero aree, specie quelle grecofone, dove ancora diffuso era l'uso di seppellire *intra moenia*²³, non solo avvalorava l'opinione previamente espressa, ma conferma la circostanza per cui il rescritto non avrebbe potuto che incidere, almeno in origine, su normative locali pur se “codificate” in una *lex municipalis*²⁴.

Né, poi, va sottaciuto come la presenza di ordinamenti locali che già proibivano la sepoltura intramuraria avrebbe in principio lasciata impregiudicata la possibilità per il *princeps* di adottare misure volte a regolamentare in una specifica comunità locale le pratiche funerarie, specie perché differenti potevano essere le circostanze fattuali (che, comunque, il brano non lascia neppure intuire) che avrebbero richiesto uno specifico intervento normativo. In questo senso si potrebbe addurre proprio l'impiego da parte di Adriano di un rescritto che, certo provvisto di valore normativo²⁵, è pensabile potesse avere validità esclusivamente locale²⁶, forse proprio in ragione della natura del luogo in

municipali che permettevano di ‘*in civitate sepeliri*’. Ma, si noti, alla medesima conclusione si potrebbe pure giungere senza ricorrere alla critica interpolazionistica, e ciò, come si vedrà, proprio inquadrando il frammento nella sua giusta dimensione storica.

²¹ Sul punto cfr. M. FIORENTINI, *Rescriptum divi Hadriani*, cit., p. 301 ss., e L. D'AMATI, *Dis Manibus (sacrum)*, cit., p. 94 ss., ove vengono addotti ulteriori esempi. A una diversa prospettiva, che riconduce invece al successivo influsso cristiano sul tessuto urbano l'uso di seppellire *in civitate*, fa riferimento M.-J. BRAVO BOSCH, *Urbanismo y territorio en la Antigüedad tardía en Hispania*, in *Revista digital de derecho administrativo*, 16, julio-diciembre 2016, p. 154 ss.

²² Si vedano, tra gli altri, i casi ricordati *infra*, nt. 31.

²³ M. FIORENTINI, *Rescriptum divi Hadriani*, cit., p. 302. Cfr., per l'esame delle evidenze archeologiche riferibili a un caso specifico confinato territorialmente alla Lidia occidentale, S. DARDAINE, E. FRÉZOULS, *Sydima: étude topographique*, in *Ktéma*, 10, 1985, pp. 211 ss., spec. 216.

²⁴ M. FIORENTINI, *Rescriptum divi Hadriani*, cit., p. 303.

²⁵ Che i rescritti avessero valore normativo già prima di Adriano è stato evidenziato da T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Le nuove leggi*, cit., p. 72 s.

²⁶ D'altronde, intorno alla questione del *vigor legis* attribuibile a rescritti e decreti T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Le nuove leggi*, cit., p. 73 ss., osservava come «La soluzione enunciata dal principe non era solo vincolante per il caso concreto a lui sottoposto: essa racchiudeva un prestigio che la destinava ad essere invocata ed applicata al di là di quello», e ciò perché rescritti e decreti potevano fungere da *exempla*. Peraltro, il Maestro

cui i *cives* erano usi seppellire²⁷. D'altro canto, un indizio ulteriore a conferma della portata limitata a un preciso contesto municipale del *rescriptum* si trae da Hist. Aug. *Pius* 12.3 (ed. E. Hohl)²⁸:

napoletano ricorda il molto significativo caso di Plin. *epist.* 10.65 (ed. R.A.B. Mynors): *Magna, domine, et ad totam prouinciam pertinens quaestio est de condicione et alimentis eorum, quos uocant θρεπτούς. In qua ego auditis constitutionibus principum, quia nihil inueniebam aut proprium aut uniuersale, quod ad Bithynos referretur, consulendum te existimaui, quid obseruari uelles; neque putauisse posse me in eo, quod auctoritatem tuam posceret, exemplis esse contentum. Recitabatur autem apud me edictum, quod dicebatur diui Augusti, ad Andaniam pertinens; recitatae et epistulae diui Vespasiani ad Lacedaemonios et diui Titi ad eosdem et Achaeos et Domitiani ad Auidium Nigrinum et Armenium Brocchum proconsules, item ad Lacedaemonios; quae ideo tibi non misi, quia et parum emendata et quaedam non certae fidei uidebantur, et quia uera et emendata in scriniis tuis esse credebam; cui si accompagna la paradigmatica risposta di Traiano in Plin. *epist.* 10.66: *Quaestio ista, quae pertinet ad eos qui liberi nati expositi, deinde sublata a quibusdam et in seruitute educati sunt, saepe tractata est, nec quicquam inuenitur in commentariis eorum principum, qui ante me fuerunt, quod ad omnes prouincias sit constitutum. Epistulae sane sunt Domitiani ad Auidium Nigrinum et Armenium Brocchum, quae fortasse debeant obseruari: sed inter eas prouincias, de quibus rescripsit, non est Bithynia; et ideo nec adsertionem denegandam iis qui ex eius modi causa in libertatem uindicabuntur puto, neque ipsam libertatem redimendam pretio alimentorum.* Per quanto interessa in questa sede, cioè a ulteriore riprova del fatto che potesse darsi il caso di *constitutiones principum* che avessero applicazione spazialmente limitata, valga la lamentela di Plinio il quale, per risolvere il caso a lui sottoposto, aveva condotto una infruttuosa ricerca di *constitutiones* – quanto al problema della «assenza di garanzie circa l'autenticità dei testi prodotti» cfr., con specifico riguardo alla prassi della *recitatio*, I. RUGGIERO, *Ricerche sulle Pauli sententiae*, Milano, 2017, p. 164 ss. e nt. 61 con bibliografia – ed è questo il punto che va evidenziato, di portata particolare o generale, che potesse effettivamente applicarsi ai Bitini («*In qua ego auditis constitutionibus principum, quia nihil inueniebam aut proprium aut uniuersale, quod ad Bithynos referretur*»). Di ciò, peraltro, si trova indiretta conferma in Plin. *epist.* 10.66 ove si afferma: «*nec quicquam inuenitur in commentariis eorum principum, qui ante me fuerunt, quod ad omnes prouincias sit constitutum*». D'altro canto, R. ORESTANO, *Gli editti imperiali. Contributo alla teoria della loro validità ed efficacia nel diritto romano classico*, in *BIDR*, 44, 1936-1937, p. 238, ha addotto il tenore delle due epistole a conferma dell'esistenza di costituzioni con portata universale. Sulla risposta adrianea v., poi, F. ARCARIA, *Referre ad principem*, cit., p. 220, il quale osserva come la stessa dovette essere un mero parere, sprovvisto dei caratteri della definitività, ciò che si conclude tenendo conto della terminologia impiegata dal *princeps*, oltre che dai dubbi che egli aveva manifestato nel fornire la risposta stessa.*

²⁷ Come è stato osservato da M. FIORENTINI, *Rescriptum diui Hadriani*, cit., p. 303, la *publicatio* indicherebbe in ogni caso la natura privata del luogo.

²⁸ La fonte è segnalata anche da M. FIORENTINI, *Rescriptum diui Hadriani*, cit., p. 301, nt. 23, che, però, la considera sintomo di semplice reiterazione del divieto che sarebbe derivato dal *rescriptum* di cui si accenna in Ulp. 25 *ad ed. praet.* D. 47.12.3.5. Sul testo tratto dalla *Historia Augusta* cfr. in aggiunta, oltre a L. D'AMATI, *Dis Manibus (sacrum)*, cit., p. 98, pure il meno recente contributo di A. SIMONELLI, *Considerazioni sull'origine, la natura e l'evoluzione del pomerium*, in *Aevum*, 75.1, gennaio-aprile 2001, 145 e nt. 227, la quale, poi, precisando come il divieto sancito nella Tab. 10 non sarebbe stato largamente osservato, continuandosi a seppellire, oltre che nel territorio urbano, *in domo sua*. A tale riguardo, la studiosa ricorda, sulla scorta di Serv. *Aen.* 11.206, come il Senato, console C. Duilio, dovette proibire, attraverso un provvedimento normativo, le sepolture *in ciuitatibus*. Sul corretto inquadramento della procedura cui fa riferimento il passo serviano v., tuttavia, le osservazioni di M. FIORENTINI, *Rescriptum diui Hadriani*, cit., p. 298, con discussione della letteratura.

intra urbes sepeliri mortuos vetuit. sumptum muneribus gladiatoris instituit. vehicularium cursum summa diligentia sublevavit. omnium, quae gessit, et in senatu et per <e>dicta rationem reddidit²⁹.

«<Antonino Pio> proibì che i defunti si seppellissero entro i recinti cittadini. Stabili <un limite> di spesa per gli spettacoli gladiatoris. Con la massima coscienza sostenne il servizio di posta. Di tutto quanto fatto, <egli> offrì un resoconto in Senato e per avvisi pubblici».

Secondo la narrazione di Giulio Capitolino, Antonino Pio avrebbe vietato che si seppellissero i defunti entro i recinti cittadini. Non si accenna, sempre che si voglia prestar fede alla notizia³⁰, ad alcun divieto già precedentemente sancito in via generale e, va pure notato, a ulteriori proibizioni si riporterebbero, come accennato, tutta una serie di provvedimenti ascrivibili a principi successivi³¹. In ogni caso, e per quel che interessa, è

²⁹ Non interessa, invece, Hist. Aug. Aur. 13.4: *tunc autem Antonini leges sepeliendi sepulchrorumque asperrima<s> sanxerunt, quando quidem caverunt, ne quis <ut> velle<t> [ab]f<ab>ricaretur sepulchrum. quod hodieque servatur*, che si inserisce nel quadro della c.d. peste antonina ma che non fa esplicito riferimento a un preciso divieto di seppellire i morti entro i confini cittadini.

³⁰ Anche la testimonianza di Hist. Aug. Pius 12.3 va assunta, per molte ragioni, con cautela. Qui si osserva solo che per essa vale la medesima considerazione già formulata per il rescritto menzionato in Ulp. 25 ad ed. praet. D. 47.12.3.5, vale a dire la presenza di statuizioni, riferibili a imperatori cronologicamente successivi ad Antonino Pio, attraverso cui si sanciva il medesimo divieto. Sulle problematiche più in generale suscitate dalla *Historia Augusta* cfr. R. SYME, *The Historia Augusta. A call of clarity*, in *Antiquitas*, IV.8, *Beiträge zur Historia-Augusta-Forschung*, J. STRAUB (unter Mitwirkung von), A. ALFÖLDI (herausgegeben), Bonn, 1971, specialmente p. 9 ss., con riguardo alle fonti.

³¹ Si veda quanto è detto in Paul. Sent. 1.21.2-3: 2. *Corpus in civitatem inferri non licet, ne funestentur sacra civitatis: et qui contra ea fecerit, extra ordinem punitur*. 3. *Intra muros civitatis corpus sepulturae dari non potest vel ustrina fieri*. In prosieguo di tempo, poi, vi furono interventi di Diocleziano e Massimiano, come si deduce chiaramente da CI. 3.44.12: *Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Victorino. Mortuorum reliquias, ne sanctum municipiorum ius polluat, intra civitatem condi iam pridem vetitum est*. PP. III k. Oct. Ipsi III et III AA. Conss. (dove comunque, valga notare, si dice «*iam pridem vetitum est*»), di Graziano, Valentiniano e Teodosio, come può leggersi in CTh. 9.17.6: *Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. Pancratio P(raefecto) U(rbi). Omnia quae supra terram urnis clausa vel sarcophagis corpora detinentur, extra urbem delata ponantur, ut et humanitatis instar exhibeant et relinquunt incolarum domicilio sanctitatem. Quisquis autem huius praecepti ausus fuerit moliri, tertia in futurum patrimonii parte multetur. Officium quoque, quod tibi paret, quinquaginta librarum auri affectum despoliatione maerebit. Ac ne alicuius fallax et arguta sollertia ab huius se praecepti intentione subducat || atque apostolorum vel martyrum sedem humanis corporibus aestimet esse concessam, || ab his quoque, ita ut a*

sufficiente evidenziare come Hist. Aug. *Pius* 12.3 varrebbe a corroborare l'opinione per cui il rescritto adrianeo non avrebbe che inciso su una fattispecie specifica, ciò che, peraltro, si inferisce considerando il prosieguo di Ulp. 25 *ad ed. praet.* D. 47.12.3.5. Diversamente ragionando, infatti, si dovrebbe concludere per la superfluità della domanda, innegabilmente di gusto generalizzante, «*quid tamen, si lex municipalis permittat in civitate sepeliri?*».

D'altronde, si è detto in precedenza, e proprio con riguardo all'interrogativa ulpiana, come non sia necessario pensare, almeno limitatamente a questo specifico luogo dell'escerto³², a qualche successivo intervento per concludere che Adriano avrebbe in ogni caso consentito, data la limitata valenza della costituzione, che si continuasse a seppellire *in civitate*³³. Per giungere a questa conclusione è sufficiente attribuire la giusta portata applicativa al rescritto.

reliquo civitatis, noverint se atque intellegant esse submotos. Dat. III kal. Aug. Heracl(eae) Eucherio et Syagrio cons. Su Paul. Sent. 1.21.2-3 è sufficiente un rimando a M. FIORENTINI, *Rescriptum divi Hadriani*, cit., p. 299 s.; cui *adde* L. D'AMATI, *Dis Manibus (sacrum)*, cit., p. 95 s., mentre per l'esame del *titulus* 1.21 cfr., oltre a J. ADAME GODDARD, *Sobre los sepulcros en las Sentencias de Paulo. Análisis crítico de PS 1,21*, in *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*, 15, 2003, pp. 639 ss., l'approfondita analisi di I. RUGGIERO, *Ricerche*, cit., pp. 214 ss. Sugli altri testi cfr. altresì A. SIMONELLI, *Considerazioni sull'origine*, cit., p. 145 s. Non credo possa ricavarsi molto da Plin. *epist.* 10.68: *Potentibus quibusdam, ut sibi reliquias suorum aut propter iniuriam vetustatis aut propter fluminis incursum aliaque his similia quocumque secundum exemplum proconsulum transferre permitterem, quia sciebam in urbe nostra ex eius modi causa collegium pontificum adiri solere, te, domine, maximum pontificem consulendum putavi, quid observare me uelis*, e dalla risposta di Traiano che si legge in Plin. *epist.* 10.69: *Durum est iniungere necessitatem provincialibus pontificum adeundorum, si reliquias suorum propter aliquas iustas causas transferre ex loco in alium locum uelint. Sequenda ergo potius tibi exempla sunt eorum, qui isti provinciae praefuerunt, et ut causa cuique, ita aut permittendum aut negandum.* Plinio si era interrogato su quale dovesse essere la corretta procedura da seguire per l'eventualità che si dovesse procedere allo spostamento dei sepolcri. Tuttavia, limitatamente a quanto qui di interesse, valga notare come nel citato luogo non si faccia alcun riferimento alla precedente collocazione spaziale delle sepolture, né, mi pare, molto può congetturarsi intorno alla questione interpretando la frase «*aut propter iniuriam vetustatis aut propter fluminis incursum aliaque his similia*», che potrebbe fornire qualche coordinata per il riferimento allo straripamento del fiume che in essa si contiene. Né, d'altro canto, di molto aiuto è la risposta di Traiano («... *transferre ex loco in alium locum* ...»). Sulla disciplina relativa al trasferimento del cadavere è sufficiente un rimando ad A. PATURET, *Les transferts de morts dans l'antiquité romaine: aspects juridiques et religieux*, in *RIDA*, 54, 2007, p. 349 ss.

³² Che, giustamente, viene ritenuto genuino da F. LAMBERTI, «*Tabulae Irnitanae*», cit., p. 249.

³³ È, come si diceva, la ricostruzione di S. PEROZZI, *Istituzioni*, cit., p. 637, nt. 2, che, valga precisarlo, conclude in tal senso ritenendo però interpolato tutto il periodo da 'quid' sino a 'valere'.

Ben più complesso è, invece, spiegare la restante parte del frammento, ove dovrebbe contenersi la soluzione del giureconsulto di Tiro all'antinomia³⁴. Non credo possa essere revocato in dubbio, e lo si è già fatto notare, il sapore di forte (e non del tutto motivata) cesura che separa la prima parte del frammento – quella, in sostanza, dove Ulpiano dà conto del rescritto adrianeo – e la seconda, che principia con l'interrogativa (genuina)³⁵ e che, almeno a partire da 'post', ha un tono palesemente generalizzante. Sicuramente, si percepisce una certa incoerenza tra la prima parte del testo, ove si parla di un solo rescritto (quello di Adriano) e la seconda, ove si discorre di *rescripta principalia*³⁶, il che, come si è accennato, ha condotto parte della storiografia a ritenere

³⁴ Cioè, che «*post rescripta principalia an ab hoc discessum sit, videbimus, quia generalia sunt rescripta et oportet imperialia statuta suam vim optinere et in omni loco valere*». Secondo S. PEROZZI, *Istituzioni*, cit., p. 637, nt. 2, come si è già accennato, sarebbe interpolato il periodo da 'quid' sino alla fine. Per P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, II.1, Roma 1926 [rist. corr. Milano, 1966], p. 23, nt. 1 [= p. 29, nt. 1], invece, l'interpolazione riguarderebbe il periodo da 'quia' in fine, poiché l'ultima parte dell'escerto sarebbe: «viziosa nel costrutto (il *quia* è un brusco attacco che suppone decisa la questione), compilatoria nella dizione, falsa per il diritto classico nella asserzione (*generalia sunt rescripta!*), enfatica nella esaltazione dell'autorità imperiale [...]»; dello stesso avviso G. SEGRÈ, *L'editto di Caracalla sulla concessione della cittadinanza romana e il papiro Giessen 40, 1*, in *Studi in onore di Silvio Perozzi nel XL anno del suo insegnamento*, Palermo, 1925, p. 158, nt. 1. Invece, a mende meno estese pensava E. ALBERTARIO, «*Actio de universitate*» e «*actio specialis in rem*», Roma, 1919, p. 37, nt. 1; cui adde ID., *rec. a 'Vocabularium iurisprudentiae romanae. Tomus V fasciculus III (sortior-tantus) edidit Bernhardus Kuebler, Berolini, Walter de Gruyter e Co. 1931'*, in *BIDR*, 40, 1932, p. 250, secondo il quale il rimaneggiamento si sarebbe dovuto limitare al periodo da 'post' sino alla fine. Secondo W. KALB, *Die Jagd nach Interpolationen in den Digesten. Sprachliche Beiträge zur Digestenkritik*, Nürnberg, 1897, p. 20 s., il periodo interpolato si estenderebbe da 'et oportet' fino alla conclusione dell'escerto. Di contro, G.I. LUZZATTO, *Ricerche sull'applicazione delle costituzioni imperiali nelle province*, in G.G. ARCHI (a cura di), *Scritti di diritto romano in onore di Contardo Ferrini pubblicati dalla R. Università di Pavia*, Milano, 1946, p. 278, nt. 1, non ipotizza alcun intervento compilatorio, ma pensa che perlomeno sino all'età di Ulpiano dovesse pur sempre permanere la distinzione tra costituzioni con valore generale e particolare.

³⁵ È stato molto ben posto in luce da F. LAMBERTI, «*Tabulae Irnitanae*», cit., p. 249, come «l'andamento del testo perde di linearità, si passa dalla discussione su un singolo (e ben individuato *rescriptum*) ad un discorso relativo (genericamente) a *rescripta principalia*». La studiosa, poi, evidenzia (e il modo di esprimersi del frammento è effettivamente peculiare) come «ben difficilmente un giurista classico avrebbe usato l'espressione *imperialia statuta* per indicare i *rescripta principum*». Intorno a tale ultima questione di diverso avviso è M. FIORENTINI, *Rescriptum divi Hadriani*, cit., p. 304, che segue sul punto R. ORESTANO, *Gli editti imperiali*, cit., p. 237 s., il quale, adducendo pure Mod. 2 excus. D. 27.1.6.2: [...] ὅπερ δηλοῦται ἐξ ἐπιστολῆς Ἀντωνίνου τοῦ Εὐσεβοῦς γραφεῖσιν μὲν τῷ κοινῷ τῆς Ἀσίας, παντὶ δὲ τῷ κόσμῳ διαφερούσης [...], inferisce nel senso della esistenza di disposizioni imperiali provviste di validità generale. Secondo T. Spagnuolo Vigorita, in T. SPAGNUOLO VIGORITA, V. MAROTTA, *La legislazione imperiale*, cit., p. 111, nt. 135, inoltre, l'espressione 'generale *rescriptum*', e ogni altra simile, potrebbe derivare o dalle parole del rescritto o, anche, dalla interpretazione operata dai giureconsulti.

³⁶ F. LAMBERTI, «*Tabulae Irnitanae*», cit., p. 249; M. FIORENTINI, *Rescriptum divi Hadriani*, cit., p. 304.

che nella seconda parte del brano si facesse riferimento a più rescritti, tutti però del medesimo contenuto³⁷.

Non penso, tuttavia, che ciò corrisponda a realtà. Sono diversi gli elementi che potrebbero condurre a una diversa interpretazione. In primo luogo, sotto il profilo testuale, c'è da credere che gli interventi effettuati sull'ultima parte dell'escerto abbiano intaccato la sostanza del discorso, che con ogni probabilità deve aver riguardato esclusivamente il caso in cui a confliggere fossero uno specifico *rescriptum* e una determinata *lex municipalis*³⁸. I compilatori, poi, forse allo scopo di risolvere un punto che era ancora percepito da Ulpiano alla stregua di *ius controversum*, devono aver generalizzato la soluzione da egli prospettata, estendendone il discorso a ogni specie di *constitutio principis*³⁹.

La soluzione prospettata da Ulpiano, quindi, si sarebbe con ogni probabilità riferita alla sola fattispecie da questi considerata. Ciò è confermato da una lettura diacronica di Ulp. 25 *ad ed. praet.* D. 47.12.3.5 che ne colga e valorizzi le “stratificazioni temporali”. E così, la prima parte del frammento si potrebbe riferire a un momento – quello del principato di Adriano – in cui ancora poteva porsi il dubbio intorno, non alla *vis legis* del *rescriptum*, ma alla sua portata (generale o meno), specialmente quando la *lex municipalis*

³⁷ Cfr. *supra*, nt. 14.

³⁸ E non è da escludere, come evidenzia F. LAMBERTI, «*Tabulae Imitanae*», cit., p. 249, che Ulpiano sia giunto alla soluzione per via interpretativa.

³⁹ È forse utile spendere qualche parola sul “contesto” nel quale si inserisce D. 47.12.3.5. Il frammento è collocato, infatti, nel Titolo 47.12 (*de sepulchro violato*), formato da Ulp. 2 *ad ed. praet.* D. 47.12.1, Ulp. 18 *ad ed. praet.* D. 47.12.2, Ulp. 25 *ad ed. praet.* D. 47.12.3 pr.-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, Paul. 27 *ad ed. praet.* D. 47.12.4, Pomp. 6 *ex Plaut.* D. 47.12.5, Iul. 10 *dig.* D. 47.12.6, Marcian. 3 *inst.* D. 47.12.7, Macer 1 *publ.* D. 47.12.8, Macer 2 *publ. iudic.* D. 47.12.9, Papin. 8 *quaest.* D. 47.12.10 e, infine, Paul. 5 *sent.* D. 47.12.11. E tuttavia, solo in D. 47.12.3.3 («*ut rescripto imperatoris Antonini*»), D. 47.12.3.4 («*edicto divi Severi continetur*» e «*divus tamen Marcus rescripsit*»), D. 47.12.3.5 («*divus Hadriano rescripto poenam statuit*») e D. 47.12.3.7 («*ut divus Severus rescripsit*») si fa menzione di provvedimenti imperiali, tutti, si noti, fatta eccezione per il caso di D. 47.12.3.4 ove viene ricordato un *edictum* di Settimio Severo, *rescripta*. Inoltre, e la cosa assume notevole interesse per il caso che ci occupa, solo un *rescriptum* viene ricordato dopo la precisazione generalizzante contenuta in D. 47.12.3.5, cioè quello attribuito a Settimio Severo in D. 47.12.3.7. Potrebbe darsi, dunque, che i compilatori, dopo una sostanziosa serie di *rescripta* di cui Ulpiano aveva fatto menzione, avessero ritenuto opportuno, anche considerando le problematiche prospettatesi con riguardo al rescritto adrianeo in contrasto con la *lex municipalis*, di evitare dubbi intorno alla loro validità generale, così come intorno a quella di ogni *constitutio principis*, affermando: «*post rescripta principalia an ab hoc discessum sit, videbimus, quia generalia sunt rescripta et oportet imperialia statuta suam vim optinere et in omni loco valere*».

contenesse previsioni di senso opposto⁴⁰. Intorno a tale questione, poi, si doveva essere agitata al tempo di Ulpiano una disputa che aveva preso le mosse da un caso effettivamente verificatosi, che era stato risolto, verosimilmente, in via di interpretazione⁴¹. In ultimo, erano intervenuti i giustinianeî che, prese le mosse dalle dottrine ulpianee (sia pure limitate a quella fattispecie), avevano ritenuto necessario risolvere ogni dubbio che in proposito si sarebbe ancora potuto agitare, interpolando il brano del commentario all’editto non solo aggiungendo la conclusione generalizzante, ma pure eliminando ogni riferimento, oltre che ai formanti il caso risolto dal rescritto, al “legante” tra esso e la domanda posta dal giureconsulto di Tiro.

3. - D’altro canto, il rescritto di cui si discute in Ulp. 25 *ad ed. praet.* D. 47.12.3.5 deve essere inquadrato in un discorso necessariamente piú ampio, specie perchè, come è stato pure evidenziato, il processo di adattamento degli ordinamenti locali non dovette presentare cesure così nette come l’escerto ulpiano lascerebbe intendere⁴². Di ciò si può avere una tangibile prova, per il periodo immediatamente precedente al principato adrianeo, in Plin. *epist.* 10.108:

⁴⁰ F. LAMBERTI, «*Tabulae Irnitanae*», cit., p. 247, nota come il potere imperiale non fosse infatti aduso a «livellare indiscriminatamente le situazioni giuridiche locali». Non ritengo, peraltro, di dover aderire all’opinione di G.I. LUZZATTO, *Ricerche*, cit., p. 277 s. intorno all’esistenza di rescritti particolari e generali che presuppone, già per l’età di Adriano, che i rescritti avessero oramai tale efficacia.

⁴¹ Come ha ipotizzato F. LAMBERTI, «*Tabulae Irnitanae*», cit., p. 249. Secondo M. FIORENTINI, *Rescriptum divi Hadriani*, cit., p. 305, occorrerebbe rifiutare la lettura interpolazionistica dell’ultima parte del frammento e ritenere, di contro, che fosse stato Ulpiano a conferire al provvedimento adrianeo «una portata generale e astratta che forse in origine non aveva avuto». Secondo lo studioso – che segue su questo punto J.-L. HALPÉRIN, *Lex posterior derogat priori, lex specialis derogat generali. Jalons pour une histoire des conflits de normes centrée sur ces deux solutions concurrentes*, in *TR*, 80, 2012, p. 368 – Ulpiano avrebbe combinato due regole differenti per la risoluzione del conflitto, cioè quella per cui la norma successiva avrebbe abrogato la precedente e una seconda, diretta conseguenza della prima, secondo cui sarebbe esistita «una gerarchia delle fonti per la quale gli *statuta imperialia*, avendo validità generale, devono comunque avere validità territoriale generale e sovraordinata alle normative di grado inferiore».

⁴² F. LAMBERTI, «*Tabulae Irnitanae*», cit., p. 251.

Quid habere iuris uelis et Bithynas et Ponticas ciuitates in exigendis pecuniis, quae illis uel ex locationibus uel ex uenditionibus aliisue causis debeantur, rogo, domine, rescribas. Ego inueni a plerisque proconsulibus concessam iis protopraxian eamque pro lege ualuisse. Existimo tamen tua prouidentia constituendum aliquid et sancendum per quod utilitatibus eorum in perpetuum consulatur. Nam quae sunt ab illis instituta, sint licet sapienter indulta, breuia tamen et infirma sunt, nisi illis tua contingit auctoritas.

«Ti interrogo, mio Signore, affinché tu mi risponda, con un rescritto, <intorno alla questione> di quale diritto⁴³ tu voglia che le città di Bitinia e Ponto applichino nella riscossione delle somme che, alle stesse, sono dovute o per le *locationes* o per le *uenditiones* o a cagione di ogni altra causa. Trovai che da parecchi proconsoli fu loro accordato <di valersi della> protopraxia, e che la stessa avesse vigore in luogo di <una> norma <?non altrimenti presente nei loro statuti municipali?>⁴⁴. Nondimeno, e in ragione della tua oculatezza, io ritengo che <tu> debba stabilire e sanzionare una <qualche norma> a mezzo della quale, in perpetuo, si provveda ai loro interessi. Infatti, le preue risoluzioni, benché siano state saggiamente concesse, sono tuttavia di breve durata e inefficaci, a meno che non siano avallate dalla tua *auctoritas*»,

e alla risposta di Traiano contenuta in Plin. *epist.* 10.109:

⁴³ Ho ritenuto di dover rendere 'ius' con 'diritto', sebbene, come si chiarisce nel prosieguo, le città della Bitinia e del Ponto avrebbero goduto, tecnicamente, di un 'privilegio' che avrebbe reso la loro pretesa poziore rispetto a quella di altri creditori.

⁴⁴ Ho qui reso il sintagma 'pro lege' riferito alla πρωτοπραξία – che potrebbe pure tradursi con 'valore/forza di legge' – attribuendo una sfumatura differente alla costruzione della preposizione con l'ablativo, attraverso la quale Plinio avrebbe anche potuto esprimere il concetto della sostituzione rispetto a qualcosa di assente. La πρωτοπραξία, quindi, avrebbe funto da espediente per garantire la poziortà del credito 'in luogo di' una norma che si potrebbe ragionevolmente pensare assente in almeno alcuni degli statuti locali delle *civitates* di Bitinia e Ponto. Il tutto è indirettamente confermato dalla risposta di Traiano in Plin. *epist.* 10.109, che, come si vedrà, fa dipendere la concessione del privilegio dal contenuto della *lex municipalis*.

Quo iure uti debeant Bithynae uel Ponticae ciuitates in iis pecuniis, quae ex quaque causa rei publicae debebuntur, ex lege cuiusque animaduertendum est. Nam, siue habent priuilegium, quo ceteris creditoribus anteponantur, custodiendum est, siue non habent, in iniuriam priuatorum id dari a me non oportebit.

«<Per stabilire> quale diritto debbano <applicare> le città di Bitinia o Ponto limitatamente alla < riscossione > delle somme che alle stesse siano dovute per qualsiasi pubblica ragione, è necessario che si osservino <le norme che si traggono> dallo statuto <municipale> di ciascuna. Infatti, sia che abbiano il privilegio che consenta loro di essere preferite ad altri creditori, e <che> va rispettato, sia che non lo possiedano, non è opportuno che <esso> sia da me concesso a danno dei particolari».

Dal primo testo traspare l'esigenza, ancora una volta avvertita in modo pressante da Plinio, di provocare una risposta "ufficiale" da parte di Traiano⁴⁵ affinché egli indicasse quale diritto – che si sarebbe, nei fatti, risolto in un *privilegium exigendi* come appunto la

⁴⁵ E si noti la coppia 'rogo'-'rescribas', ove 'rescribere' va inteso nel senso di 'rispondere mediante rescritto'. Cfr. molto significativamente, sul punto, anche Plin. *epist.* 10.106: *Rogatus, domine, a P. Accio Aquila, centurione cohortis sextae equestris, ut mitterem tibi libellum per quem indulgentiam pro statu filiae suae implorat, durum putavi negare, cum scirem quantam soleres militum precibus patientiam humanitatemque praestare*; con la risposta di Traiano in Plin. *epist.* 10.107: *Libellum P. Accii Aquilae, centurionis sextae equestris, quem mihi misisti, legi; cuius precibus motus dedi filiae eius ciuitatem Romanam. Libellum rescriptum, quem illi redderes, misi tibi*. Intorno alle problematiche legate al ruolo del *praeses* come intermediario tra l'imperatore rescrittore e il privato richiedente cfr. A.N. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary*, reiss. whit corr. Oxford, 1985, p. 716 s.; F. ARCARIA, *Referre ad principem*, cit., pp. 126 ss. Sulla lezione '*Libellum rescriptum*' e sulla variante '*Libellum rescripti*' – che compare ad esempio nel più risalente commento di E.G. HARDY, *C. Plinii Caecilii Secundi epistulae ad Traianum imperatorem cum eiusdem responsis. Edited, with notes and introductory essays*, London-New York, 1889, p. 222 – cfr. più recentemente le osservazioni di F. BRACCI, *Plinio il Giovane, Epistole, Libro X. Introduzione, traduzione e commento*, Pisa, 2019, p. 283. Inoltre, sull'uso di "initial summaries", come appunto nel caso di Plin. *epist.* 10.108, cfr. sempre A.N. SHERWIN-WHITE, *Trajan's replies to Pliny: Authorship and Necessity*, in *JRS*, 52.1-2, 1962, p. 118 s., secondo cui essi sarebbero «the commonest form of opening in the rescripts, may be a secretarial device. It is very frequent in rescripts dealing with technical aspects of municipal government—notably in Epp. 109, 111, 113, 115, and less markedly in Epp. 80 and 119».

πρωτοπραξία⁴⁶ cui egli si riferisce nel prosieguito della missiva e di cui i provinciali avevano già goduto (ma, sarebbe meglio dire, che era già stata loro riconosciuta in considerazione, è possibile congetturare, di un uso tipico, cristallizzato o meno negli statuti municipali, delle province orientali)⁴⁷ – avrebbero dovuto avere le *civitates* di Bitinia e Ponto per fare fronte all'esazione di alcune specifiche somme loro dovute «*causa rei publicae*».

Egli, infatti, aveva constatato come molti proconsoli avessero a esse concesso appunto la πρωτοπραξία, e che la stessa «*pro lege ualuisse*»⁴⁸. E però, Plinio aveva ritenuto necessario un intervento di Traiano affinché egli stabilisse e sanzionasse⁴⁹ una norma atta a tutelare in perpetuo gli interessi delle *civitates* di Bitinia e Ponto, e ciò perché tutte le precedenti risoluzioni, che pure furono 'saggiamente' assunte, sarebbero state,

⁴⁶ Sull'istituto cfr. F. WIEACKER, *Protopraxie und "jus pignoris" im klassischen Fiskalrecht*, in *Festschrift P. Koschaker zum 60. Geburtstag überreicht von seinem Fachgenossen*, I, *Römisches Recht*, Weimar, 1939, p. 218 ss.; S. SOLAZZI, *Il concorso dei creditori nel diritto romano*, III, Napoli, 1940, p. 141 ss.; R. TAUBENSCHLAG, *The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri. 332 B. C. – 640 A. D.*, Warszawa, 1955², p. 60, nt. 15; G. WESENBERG, s.v. 'πρωτοπραξία', in *RE*, XXIII.1, Stuttgart, 1957, c. 986 s.; F. MILLAR, *The Fiscus in the first two Centuries*, in *JRS*, 53.1-2, 1963, p. 33 e nt. 65; M. KASER, *Das Römische Privatrecht*, I, *Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht*, in I. von Müller (begründet), W. Otto (erweitert), H. Bengtson (fortgeführt), *Handbuch der Altertumswissenschaft*, X.3.3.1, München, 1971², p. 306. Per alcuni ulteriori rilievi nella prassi cfr. A. CONNOR, T. COUGHLANE, *Antichresis and Dioikesis: Negotiating Public and Private Debt in the Egyptian Delta*, in *ZPE*, 205, 2018, pp. 217 ss., che pubblicano P.Mich. inv. 4000.

⁴⁷ E cfr. altresì Marcian. *l.s. de delat.* D. 50.1.10: *Simile privilegium fisco nulla civitas habet in bonis debitoris, nisi nominatim id a principe datum sit.*

⁴⁸ Sulla resa del sintagma '*pro lege ualuisse*' v., oltre che la traduzione di Plin. *epist.* 10.108, *supra*, nt. 44. Secondo A.N. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny*, cit., p. 718, che si basa su Plin. *epist.* 10.108.4-6, gli *exempla proconsulum* non sarebbero stati sufficienti in una provincia trasferita sotto il controllo imperiale, mostrando peraltro il citato luogo pliniano una «weakness of proconsular government». Non sembra, però, che tale osservazione colga del tutto nel segno. Il problema, invero, non parrebbe doversi connettere alla debolezza del governo proconsolare, quanto piuttosto, c'è da pensare, al fatto che presso le città della Bitinia e del Ponto doveva essere abbastanza diffuso l'uso della πρωτοπραξία. E dunque, il periodo «*a plerisque proconsulibus concessam ... eamque pro lege ualuisse*» non dovrebbe indicare una concessione *tout court*, quanto piuttosto il riconoscimento di una prassi che d'altronde '*pro lege ualuisse*'. Ma se così è, il *princeps* non avrebbe dovuto supplire, attraverso l'*auctoritas*, alle mancanze dei proconsoli, quanto piuttosto introdurre una disposizione, attraverso un *rescriptum* provvisto di *vis legis*, che, supplendo a una lacuna, fosse '*in perpetuum*' idonea a tutelare gli interessi delle *civitates* in punto di riscossione delle somme loro dovute. E ciò, è opportuno chiarire, tanto più ove si affermi, come lo Sherwin-White (*op. loc. cit.*) che le risoluzioni dei precedenti proconsoli non sarebbero state vincolanti per i successivi.

⁴⁹ E, valga osservare, Plinio impiega due verbi che hanno un chiaro significato tecnico-giuridico, vale a dire '*constitūere*' e '*sancire*', specie se posti in correlazione, come di fatto avviene, con il riferimento alla '*auctoritas*' che compare nella chiusa del testo.

proprio in considerazione di chi le adottò, inefficaci e di breve durata mancando il sugello dell'*auctoritas* del principe.

Ed è a questo punto che interviene Traiano, il quale, seguendo una linea di “politica legislativa” di cui vi è chiara manifestazione pure per il principato adrianeo – e lo si evince proprio dal *rescriptum* di cui si discute in Ulp. 25 *ad ed. praet.* D. 47.12.3.5 – adotta, per il caso portato alla sua attenzione, una soluzione che è frutto di quella tendenza del potere centrale volta a non imporre per via autoritativa l’insieme di regole e norme in qualche modo confliggenti con gli ordinamenti locali⁵⁰.

D'altronde, che si ammettesse la coesistenza di una pluralità di soluzioni normative, è reso evidente proprio in Plin. *epist.* 10.109, dato che non solo il *princeps* ribadiva la necessità che si tenesse in considerazione quanto disposto dagli ordinamenti locali, ma pure che potessero esistere *civitates* ove si riconoscesse la *πρωτοπραξία* e altre, al contrario, ove tale specifico *privilegium exigendi* non solo non era in uso, ma sarebbe rimasto estraneo poiché il principe, per timore di recare danno ai privati, si era rifiutato (pur se sollecitato in tal senso) di operarne autoritativamente una estensione per fattispecie analoghe che pure dovevano porsi all’attenzione della prassi⁵¹.

La storiografia ha altresì osservato come la risposta di Traiano tradirebbe una maggiore vicinanza del *princeps* «to the spirit of the early empire», avendo egli di frequente preferito le costumanze locali, c’è da credere almeno quando esse fossero

⁵⁰ F. LAMBERTI, «*Tabulae Irnitanae*», cit., p. 242.

⁵¹ T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Città e Impero*, cit., p. 120, ricorda, peraltro, come un privilegio in qualche modo assimilabile alla *πρωτοπραξία* fosse stato concesso – ma cfr. TH. MOMMSEN, *Digesta Iustiniani Augusti*, II, Berolini, 1870, *ad h.l.*, il quale ha proposto di espungere il periodo «*ius persequendi pignoris*», in ciò seguito anche da J.C. NABER, *Observatiunculae de iure romano*, in *Mn.*, 25, 1897, p. 285, nt. 2; S. SOLAZZI, *Il concorso dei creditori*, cit., pp. 150 ss. e, pure, dagli editori che hanno predisposto la c.d. edizione milanese dei *Digesta Iustiniani Augusti*, *ad h.l.* – agli abitanti di Antiochia di Siria, come si può leggere in Pap. 10 *resp.* D. 42.5.37: *Antiochensium Coelae Syriae civitati, quod lege sua privilegium in bonis defuncti debitoris accepit, ius persequendi pignoris durare constitit*. Altre volte, invece, come si ricava da Plin. *epist.* 10.83 e dalla risposta di Traiano in Plin. *epist.* 10.84, la decisione intorno alla possibilità di applicare uno specifico privilegio pur riconosciuto – nel caso di specie quello di rivendicare i beni dei concittadini morti intestati che sarebbe stato concesso ai niceni da Augusto – era demandata alla discrezione dei funzionari locali. Ciò dimostra, ancora una volta, come il potere centrale rifiutasse di operare imposizioni persino quando ciò avrebbe significato agire in accordo con gli usi locali.

effettivamente “codificate” in una *lex municipalis*, rispetto a una regola generale valevole per l'intera provincia⁵².

Tali *leges* erano dunque atte a regolamentare la vita delle comunità locali, imponendosi agli organi che rappresentavano il potere centrale, pure quando fossero in contrasto con prescrizioni romane o, e il caso della *πρωτοπραξία* costituisce certo un esempio paradigmatico, anche se potessero recare, sia pure potenzialmente, pregiudizio al fisco imperiale⁵³.

4. - È giunto il momento di formulare qualche conclusione. Per un verso, si è visto come Ulp. 25 *ad ed. praet.* D. 47.12.3.5 si presti a una indagine, condotta diacronicamente, volta a contestualizzare non solo lo specifico elenco di fonti normative che compare nel frammento, ma anche (e come conseguenza) il criterio di risoluzione dell'antinomia che ne costituisce l'oggetto finale. E così, si è ritenuto di dover delimitare l'originaria portata applicativa del *rescriptum* di Adriano – con la conseguenza per cui anche il contenuto normativo che lo stesso esprime si sarebbe riferito originariamente alla sola concreta fattispecie risolta – a un contesto territorialmente limitato.

È solo in prosieguo di tempo, allora, che si sarebbe imposta a Ulpiano una riflessione (forse suscitata dalla pratica) intorno al contrasto tra un *rescriptum* e una data *lex municipalis*, che egli potrebbe aver poi risolto per via di interpretazione.

⁵² Le parole riportate nel testo, così come l'orientamento che esse esprimono, sono di A.N. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny*, cit., p. 718. Lo studioso adduce quali esempi, oltre alle già ricordate Plin. *epist.* 10.65 e Plin. *epist.* 10.66 (sulle quali v. *supra*, nt. 26), pure Plin. *epist.* 10.68 e Plin. *epist.* 10.69, delle quali anche si è fatto cenno (*supra*, nt. 31) ma che, per vero, non mi sembrano esprimere alcuna forma di preferenza per le usanze locali – Traiano, difatti, si limita a sottolineare l'eccessiva durezza di una decisione che avesse imposto ai provinciali il ricorso al collegio dei Pontefici, raccomandando a Plinio di conformarsi agli *exempla* di quanti furono in precedenza a capo della Provincia – la celebre Plin. *epist.* 10.97.1 («*Neque enim in uniuersum aliquid, quod quasi certam formam habet, constitui potest*»), Plin. *epist.* 10.111 e, infine, Plin. *epist.* 10.113. E tra queste, penso sia estremamente significativa, tra le altre testimonianze che si ricavano dal decimo libro dell'epistolario pliniano, proprio la coppia Plin. *epist.* 10.112-Plin. *epist.* 10.113.

⁵³ T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Città e Impero*, cit., p. 120, il quale aggiunge, e il rilievo meriterebbe certamente ulteriore approfondimento, che tali prescrizioni avevano forza tale da vincolare non solo i cittadini delle *civitates* che fossero privi della cittadinanza romana, ma pure gli stranieri, anche se cittadini romani, che rientravano nella giurisdizione di quella specifica *civitas*. Quanto, invece, alla forza della normativa locale di vincolare gli organi del governo romano, il Maestro napoletano adduce pure la notizia che si ricava da Ulp. 2 *opin.* D. 49.1.12: *Si constet nullo actu ex lege habito duumvirum creatum, sed tantum vocibus popularium postulatam eisque tunc proconsulem, quod facere non debuit, consensisse: appellatio in re aperta supervacua fuit.*

Solo da ultimo i giustinianei, probabilmente anche a cagione delle specificità di Ulp. 25 *ad ed. praet.* D. 47.12.3⁵⁴, avrebbero deciso di risolvere in radice ogni possibile questione intorno alla portata generale delle *constitutiones principum*.

Peraltro, ed è proprio a questo fine che si è ritenuto opportuno porre in relazione il frammento ulpiano con Plin. *epist.* 10.108 e Plin. *epist.* 10.109, l'epistolario pliniano, e segnatamente il decimo libro, testimoniano una tendenza di politica legislativa del potere centrale, che si riscontra anche per il periodo successivo (come appunto testimonia Ulp. 25 *ad ed. praet.* D. 47.12.3.5), volta a non imporre autoritativamente alcuna soluzione normativa alle comunità locali, il che evidenzia, e nell'epistolario, e nel brano ulpiano, tracce di un evidente pluralismo normativo motivato dalla necessità di adottare soluzioni anche più confacenti agli usi giuridici dei particolari.

Abstract

Il presente contributo si sofferma sull'antinomia contenuta in Ulp. 25 *ad ed. praet.* D. 47.12.3.5 che si sostanzia nel contrasto tra *rescriptum* e *lex municipalis* e sulla soluzione alla stessa offerta. Il frammento di Ulpiano è stato inserito in un contesto più ampio costituito da Plin. *epist.* 10.108 e Plin. *epist.* 10.109 per mostrare come, in realtà, esso debba essere cronologicamente suddiviso e come quindi il *rescriptum* dovesse avere in origine una efficacia territorialmente limitata, conformemente alle tendenze di politica legislativa che si manifestano nell'età di Traiano e poi di Adriano.

This essay focuses on the antinomy contained in Ulp. 25 *ad ed. praet.* D. 47.12.3.5 that takes the form of the contrast between a *rescriptum* and a *lex municipalis* and on its resolution. The Ulpian fragment has been placed in a broader context consisting of Plin. *epist.* 10.108 and Plin. *epist.* 10.109 to show how, in fact, it must be chronologically divided and how the *rescriptum* must have had originally a territorially limited effectiveness, in accordance with the trends of legislative policy that manifested themselves in the age of Trajan and then of Hadrian.

Parole chiave – Key Words

Antinomia; *lex municipalis*; *rescriptum*; *vis legis* – Antinomy; *lex municipalis*; *rescriptum*; *vis legis*.

Macerata, gennaio 2024

⁵⁴ Cfr. *supra*, nt. 39.

Nome file: De Petris, Riscontri del pluralismo
normativo nell'epistolario pliniano.docx
Directory: /Users/bappenheim/Desktop/
aaaa/rivista Annali/Articoli 2024/De Petris
Modello: /Users/bappenheim/Library/Group
Containers/UBF8T346G9.Office/User
Content.localized/Templates.localized/Normal.dotm
Titolo:
Oggetto:
Autore: Antonio Leo de Petris
Parole chiave:
Commenti:
Data creazione: 19/01/24 13:26:00
Numero revisione: 63
Data ultimo salvataggio: 16/02/24 20:34:00
Autore ultimo salvataggio: Testa Bappenheim Stefano
Tempo totale modifica 85 minuti
Data ultima stampa: 16/02/24 20:34:00
Come da ultima stampa completa
Numero pagine: 18
Numero parole: 8.889 (circa)
Numero caratteri: 50.672 (circa)